

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI ENTE
PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI AL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.**

PROVINCIA DI PERUGIA

Sottoscritto il 28/02/2018

PREMESSA



Richiamato l'art. 113, comma 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i, di seguito definito "codice dei contratti", per il quale l'80% del fondo costituito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

Dato atto che, in ordine all'adozione delle misure necessarie a dare attuazione a quanto disposto dal codice dei contratti, le parti condividono i seguenti obiettivi generali:

- l'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, oltreché ad incentivare l'ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione dei contratti pubblici di appalto sia per gli appalti dei lavori, sia per quelli di servizi e forniture;
- assicurare vantaggi organizzativi e gestionali nella programmazione ed esecuzione dei contratti pubblici attraverso la gestione interna delle varie fasi di attuazione delle opere.

Tutto ciò premesso, il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina criteri e modalità di ripartizione del Fondo risorse finanziarie di cui all'art.113, comma 2° e seguenti del codice dei contratti

PARTE I




Inquadramento

Art. 1



Oggetto dell'accordo e ambito applicativo

1. Il presente CCDI disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del "fondo risorse finanziarie" di cui all'art.113, comma 2° e seguenti del codice dei contratti, per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti a cura del personale interno con rapporto di dipendenza a tempo



indeterminato o determinato. Le disposizioni del presente CCDI si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Per quanto riguarda le opere o lavori sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il fondo delle risorse finanziarie è ripartito tra coloro che svolgono attività relative alle fasi di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità, collaudo statico e responsabile unico del procedimento, nonché tra i loro collaboratori.

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

PARTE II

Disciplina normativa

Art. 2

Criteri fondamentali

1. Le parti convengono sui seguenti criteri fondamentali:

- a) Rispetto ed attuazione delle disposizioni previste e riferite al Codice dei contratti;
- b) Valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione provinciale al fine di stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici di appalto;
- c) Riconoscimento dell'incentivo sia per gli appalti dei lavori sia per quelli di servizi e forniture;
- d) Il riconoscimento dell'incentivo per gli appalti di servizi e forniture si applica nei casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Possono essere incentivati i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le centrali di committenza; in tal caso l'aliquota relativa alle prestazioni per la predisposizione e controllo delle procedure di bando viene ridotta del 50%. Sono comunque esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 Euro;
- e) Riconoscimento dell'incentivo al personale della Stazione Unica Appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del codice;

- f) Razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente mediante un preferenziale affidamento degli incarichi di cui al citato Codice a soggetti interni in luogo del più oneroso affidamento a professionisti esterni;
- g) Riduzione dei tempi procedurali inerenti gli interventi da attivare in considerazione dell'individuazione all'interno dell'Ente delle professionalità cui affidare le attività necessarie per la programmazione-realizzazione dell'opera pubblica;
- h) Ripartizione degli incentivi sulla base delle responsabilità/professionalità assunte dalle diverse figure coinvolte.
- i) Ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione delle OO.PP, servizi o forniture.

Art. 3

Fondo risorse finanziarie: composizione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (con esclusione dell'IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso) per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria cui si aggiungono gli importi corrisposti dagli enti convenzionati che si avvalgono della SUA.

2. La percentuale massima stabilita è graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e della complessità degli stessi. In particolare, per quanto riguarda il parametro di entità (PE) per opere o lavori, lo stesso è compreso fra 1,00 e 0,60 mentre, per servizi e forniture, è compreso fra 0,20 e 0,08. Per quanto riguarda il parametro di complessità (PC), per opere o lavori, lo stesso è compreso fra 1,10 e 0,90 mentre, per servizi e forniture, è compreso fra 0,95 e 0,40.

PS

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi secondo la disciplina di cui ai successivi articoli.

4. L'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente accordo tra i soggetti che svolgono le funzioni individuate nel comma 2 dell'art.1 del presente accordo.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Parte delle risorse possono essere utilizzate per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

5. Il fondo calcolato nella misura del 2 per cento dell'importo a base di gara dell'opera o lavoro, servizio, fornitura si intende Iva esclusa ed al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente.

6. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto.

8. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente CCID, saranno liquidati fino alla concorrenza dell'ammontare annualmente definito ai fini del rispetto dei limiti normativi previsti.

9. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 526 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017, n.205, e dalle successive interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, i compensi liquidati ai sensi del presente regolamento sono esclusi dai tetti di spesa al trattamento accessorio.

Art. 4

Criteri di ripartizione dell'incentivo.

95

Modalità di conferimento degli incarichi e corresponsione degli incentivi.

1. Gli incarichi sono conferiti con apposito provvedimento motivato del dirigente preposto, controfirmato dal direttore dell'area o settore interessato.

2. Con tale atto il dirigente costituisce il gruppo tecnico e attesta che l'attribuzione degli incarichi per i quali è prevista l'erogazione degli incentivi ha rispettato i seguenti criteri:

a) affidamento della redazione del progetto ad un gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del predetto gruppo, con atto del direttore dell'area o settore competente o, qualora il progetto riguardi l'ambito di più Servizi, del direttore dell'area o settore competente;

b) applicazione, nell'affidamento dell'incarico al gruppo tecnico di cui alla lettera a), dei criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi:

b.1) professionalità e specifica competenza richieste in relazione alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;

b.2) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

3. L'atto di cui al comma 1 contiene altresì:

a) l'indicazione, adeguatamente motivata, della percentuale effettiva assegnata al progetto, nel limite massimo del due per cento;

b) l'indicazione dei nominativi dei componenti del gruppo tecnico previsti dal comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno;

c) l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori e del collaudatore, se non rinviata a un momento successivo;

4. Con successivi atti, in funzione delle fasi di liquidazione previste dal regolamento e dello stato di avanzamento delle procedure, si provvederà:

d) alla definizione, partitamente per ciascun nominativo individuato, delle percentuali di incentivo da ripartire secondo quanto previsto nel presente accordo, graduate applicando motivatamente i seguenti criteri:

d.1) tipologia e complessità dell'opera o del lavoro;

d.2) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;

d.3) grado di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

e) all'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, disponendo la corresponsione degli incentivi; detto accertamento comprende la verifica del rispetto dei tempi e dei costi, ovvero, nelle ipotesi di scostamento da esso previste, la nuova quantificazione degli incentivi da erogare;

f) all'indicazione delle eventuali varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

5. La trasparenza nell'applicazione del presente articolo è perseguita attraverso apposite riunioni con il personale dei Servizi interessati;

6. Qualora all'interno della struttura competente non vi fosse disponibilità di personale, è aperta la procedura di ricognizione interna, rivolta al personale dei settori tecnici dell'Ente, prevedendo che il personale in possesso dei requisiti richiesti possa rispondere entro 10 giorni consecutivi, fatto salvo la possibilità di ridurre il termine in caso di urgenza, previa acquisizione del preventivo nulla osta del rispettivo Dirigente.

7. Il provvedimento di nomina deve essere portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti incaricati.

8. La quota di fondo, destinata all'incentivo, viene ripartita per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura con provvedimento dirigenziale, tra il personale coinvolto secondo parametri, fissati fra un minimo ed un massimo, graduati applicando motivatamente i criteri di cui al comma 3) lett. d1), d2), d3), evitando, laddove possibile sulla base delle risorse professionali disponibili, di attribuire ad un singolo dipendente più funzioni e fasi afferenti al medesimo appalto di lavori, servizi e forniture, salvo opportuna motivazione, quando ciò non sia possibile.

9. Sono individuate le seguenti funzioni/competenze: 1) Responsabile unico del procedimento (RUP); 2) Supporto al RUP; 3) Programmazione della spesa per investimenti, 4) Verifica preventiva dei progetti; 5) Predisposizione bando e fase di gara; 6) Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione; 7) Collaudo tecnico/amministrativo o certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità o collaudo statico.

10. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

11. La liquidazione avviene a consuntivo al termine delle attività, individuando la somma da liquidare per ciascuna fase e specificando, altresì, l'importo dovuto a ciascun dipendente incaricato delle attività, come evidenziato nelle allegate tabelle "A" e "B".

12. Per i compiti svolti dalla stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altro ente è riconosciuta una quota dell'incentivo determinata secondo le norme regolamentari adottate dagli enti conferenti e secondo la proposta formulata dalla Provincia di Perugia con le rispettive convenzioni.

I criteri di ripartizione della predetta quota sono definiti come segue :

- 60% max ripartito fra i componenti del Seggio di gara o i membri di Commissione giudicatrice;
- 40% max ripartito in parti uguali tra tutti i dipendenti della SUA che partecipano al procedimento.

Partecipano al riparto degli incentivi di cui al presente comma i dipendenti dell'Ente che vengono designati membri dei seggi o delle commissioni di gara anche se appartenenti a servizi diversi dal Servizio Stazione Appaltante.

13. La quote dell'incentivo non corrisposte al personale interno, in quanto prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dirigenziale non determinano economia di spesa ma incrementano la quota del fondo di cui al comma 2, dell'art. 113 del codice senza che le stesse possano comportare maggiori compensi, su quanto già stabilito, per i dipendenti aventi diritto.

Articolo 5

Penali.




1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con quelli del collaudo o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti.
2. Nel caso di incremento dei tempi o dei costi nelle attività non conformi alle norme del codice, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dirigente interessato, dovrà applicare una penale riducendo, fino ad un massimo del 20%, le percentuali di spettanza di ciascuno in relazione all'incremento dei tempi o all'aumento dei costi.
3. In merito al rispetto dei tempi non sono computate, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106, comma 1, del codice oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali quali, ad esempio, terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere.
4. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle riferibili nelle fattispecie previste dall'art. 106, comma 1, del codice.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Dirigente preposto alla struttura competente.
6. Gli importi degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. L'amministrazione si impegna a prevedere, nel regolamento derivante dal presente CCID, l'attivazione di un collegio "di raffreddamento dei conflitti", nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione delle norme, al quale si possa rivolgere il dipendente che si ritiene leso.
2. La procedura di raffreddamento dei conflitti può essere attivata dal dipendente di cui al comma 1 entro 10 giorni, a pena di decadenza, dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, attraverso la presentazione di osservazioni scritte al collegio di cui al comma 5.
3. Le osservazioni devono essere precise, dettagliate e circostanziate e devono contenere esplicitamente i motivi per i quali il dipendente contesta totalmente o parzialmente l'atto adottato.



4. In caso di osservazioni di mera contestazione o di lamentela generica, o comunque presentate oltre il termine di cui al comma 1, il collegio provvede alla immediata archiviazione delle stesse; della avvenuta archiviazione viene data notizia al dipendente.
5. Le osservazioni, presentate nei termini di cui al comma 2 e con il contenuto di cui al comma 3, verranno valutate da apposita Collegio composto dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane e dal dirigente responsabile della struttura competente all'adozione dell'atto contestato o suo delegato.
6. Il collegio decide con nota motivata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, previa audizione dell'interessato che può farsi assistere durante la procedura da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
7. Della decisione della Commissione viene data comunicazione formale all'interessato.
8. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente accordo integra il CCDI parte normativa ed economica sottoscritto nell'Ente, cui è demandata la disciplina relativa al cumulo degli incentivi.
2. Il presente accordo costituisce premessa all'adozione di specifico regolamento, che l'Ente adotterà in seguito alla sua sottoscrizione definitiva;
3. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni di norme e di contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.





TABELLA "A"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Opere o lavori

Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO		FASE DI LIQUIDAZIONE				
	Min %	Max %	Approvazione determinaz. a contrarre	Aggiudicazione	Collaudo	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	8	25	50%		30%	10%	10%
Supporto al RUP	10	24					
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	4	6					
Tecnici che svolgono attività di verifica preventiva della progettazione	5	10					
Personale che svolge attività di predisposizione bando e fase di gara	4	8		80%		10%	10%
Tecnici abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti	16	28	80%			10%	10%
Direzione operativa	16	24					
Tecnici che redigono il collaudo tecnico- amministrativo o certificato di regolare esecuzione o collaudo statico dell'opera	4	8					

TABELLA "B"
RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Servizi e forniture



Soggetti destinatari	QUOTA INCENTIVO		FASE DI LIQUIDAZIONE				
	Min %	Max %	Approvazione determinazione a contrarre	Aggiudicazione	Verifica di conformità	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	17	44	50%		30%	10%	10%
Supporto al RUP	14	30					
Personale che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti	4	6					
Personale che svolge attività di predisposizione bando e fase di gara	4	8		80%		10%	10%
Personale che assume responsabilità della Direzione dell'esecuzione	22	40		80%		10%	10%
Personale che redige la verifica di conformità	8	10					

Letto, confermato e sottoscritto:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA :

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Francesco GRILLI

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA

Dott. Danilo MONTAGANO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

Dott.ssa Anna Maria Santocchia



Dott. Alberto Orvietani

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE :

1. RSU

Paolo Rizzo Francesco Impagnone
Antonio
Adriano Adriano

2. CGIL FP

Paolo Rizzo

3. CISL FP

4. UIL F.P.L.

Stefano Cotini

5. C.S.A.

6. DI.C.C.A.P.

NOTE A VERBALE

LE PARTI SINDACALI, CHE SOTTO SCRIVONO IL PRESENTE CEDI AL FINE DI CONSENTIRE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE FUNZIONI TECNICHE, SOTTOLINEANO:

- A) LA NECESSITA' DI SOLO PORRE A VERIFICA/REVISIONE IL PRESENTE ACCORDO E REGOLAMENTO RELATIVO ENTRO L'ANNO 2018
- B) LA NECESSITA' DI APPROFONDIRE LA TEMATICA RELATIVA ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MANUTENZIONI - CIO' IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IN ALCUNI CASI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASSUMONO COMPLESSITA' PARI A QUELLI DEI LAVORI INVENTARIATI.

